Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° dicembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 1° DICEMBRE 1953:

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana ».

(4937)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 871.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in contrada Barracche del comune di Acireale (Catania).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in contrada Barracche del comune di Acireale (Catania) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare una eredità consistente in una quota parte di un immobile sito in Acireale, via Carpinati n. 60.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 33. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 872.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in frazione Noceto del comune di Vobbia (Genova).

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in frazione Noceto del comune di Vobbia (Genova) e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili situati in frazione Noceto del comune di Vobbia (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 31. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 873.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Rosario, in frazione Cherubine del comune di Cerea (Verona).

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Rosario, in frazione Cherubine del comune di Cerea (Verona) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in comune di Cerea (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 32. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 874.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro, in frazione Iolo del comune di Prato (Firenze).

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro, in frazione Iolo del comune di Prato (Firenze) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili situati in frazione Iolo del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 13. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 875.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in Cipollina (Cosenza).

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, in Cipollina (Cosenza) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato situato in comune di Cipollina, via Cozzo di Patacca.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 30. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943;

Visto lo schema dell'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici nel quale sono stati compresi n. 8 fra corsi d'acqua, sorgive ed acque sotterranee che, pur presentando caratteri di pubblicità, non erano stati compresi nell'elenco come sopra approvato;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi di legge, dai quali risulta che avverso alla iscrizione della forra della Ciliegia è stata presentata opposizione da parte dell'ingegnere Cino Ciampi, anche a nome dei propri figli Dino e Giulio comproprietari del fondo denominato « La Ciliegia » in comune di Serravalle, in tesa a tutelare la utilizzazione dell'acqua che, secondo i ricorrenti, da tempo immemorabile verrebbe esercitata da detta forra per irrigare vari campi del su mentovato fondo e per alimentare un lavatoio a servizio delle famiglie dei coloni e della villa degli opponenti stessi:

Considerato che le ragioni prospettate dai ricorrenti non assumono il carattere di opposizione alla iscrizione in elenco della citata forra, ma tendono solo ad affermare un uso sulle sue acque che sarebbe praticato da tempo immemorabile;

Che tale uso non viene affatto menomato con la iscrizione in elenco delle acque giacchè i ricorrenti possono sempre, a termini di legge, far valere i propri eventuali diritti, per cui l'opposizione è da respingere;

Che quindi nulla osta alla integrale approvazione dell'elenco suppletivo su detto;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 448 nell'adunanza del 6 marzo 1953;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1777, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 263

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
167	Sorgente Belluccella	Zona boschiva in frazione Momigno	Marliana	Tributaria del bacino del torrente Vincio di Montagnana e alimentatrice della forra della Verginia.
168	Sorgenti « La Margine »	Pendici Monte Bersano	Id.	Tributarie del bacino del torrente Liesina sul fosso Monaco.
169	Sorgente Secchietti	Frazione di Serra	Id.	Tributaria del torrente Pescia e del fosso del Brandolone.
170	Sorgenti Cantagallo e Forra Taneta	Località Margine di Bruno	Id.	Tributarie del rio Torbola e del bacino del torrente Nievole.
171	Forra della Ciliegia	Forra dell'Acquasanta	Serravalle	Dalla sorgente denominata « Ciliegia » alla confluenza con la forra dell'Acquasanta.
172	Rio di Santo Stefano	Fiume Pescia di Pescia	Pescia	Dalle sorgenti alla confluenza con il fosso Pescia di Pescia.
173	Acque sotterranee Pontelungo	Torrente Ombrone	Pistoia	Sponda destra e sinistra torrente Ombrone a valle del monte di Pontelungo, profondità metri 300, lunghezza metri 1000.
174	Sorgente « Nido »	Località Serrantone	Abetone	Sorgente stessa.

(5705)

Visto, *il Ministro*: MERLIN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953.

Classificazione a provinciali delle strade comunali « Costa-innesto provinciale n. 4, presso Ospizio e Bracigliano-Ciorani-innesto provinciale n. 5 in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 29 maggio 1948, n. 485, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione fra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) da Costa all'innesto con la provinciale n. 4 presso Ospizio;

2) da Bracigliano, per Ciorani, all'innesto con la provinciale n. 5;

Ritenuto che contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 1° settembre 1953, n. 1661;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade comunali scorrenti in provincia di Salerno sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della provincia di Salerno:

1) da Costa all'innesto con la provinciale n. 4 presso Ospizio;

2) da Bracigliano, per Ciorani, all'innesto con la provinciale n. 5.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1953
Registro n. 37 *Lavori pubblici, foglio n.* 123

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1953.

Estinzione di diritto esclusivo di pesca in un porto del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848 in data 9 agosto 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12569/3 in data 31 maggio 1920, con il quale venne riconosciuto a favore della signora Scotacci Lina il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 11 nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, l'interessata non ha prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca;

Ritenuto che concorrano le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 12569/3 in data 31 maggio 1920, con il quale fu riconosciuto a favore della signora Scotacci Lina il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 11 nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1953
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 355. — PALADINI

(5674)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1953.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1945, con il quale, fra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo nella persona del sen. avv. Carlo De Luca;

Viste le dimissioni presentate dal sen. De Luca dalla carica di cui sopra;

Decreta:

Il comm. Ferdinando Micara è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo in sostituzione del sen. avv. Carlo De Luca, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1953

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MALVESTITI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SALOMONE

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte della Guardia, sita nell'ambito dei comuni di Bologna e di Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte della Guardia, sita nell'ambito dei comuni di Bologna e Casalecchio di Reno;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Bologna e Casalecchio di Reno senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un complesso caratteristico di valore estetico e tradizionale formando nell'insieme un quadro naturale godibile da alcuni punti di vista della città;

Decreta:

La zona del Monte della Guardia sita nel territorio dei comuni di Bologna e Casalecchio di Reno, confinante a nord, con la strada provinciale di Porretta; ad est, con la strada vicinale del Melloncello e col confine di levante della proprietà Acquaderni, Mecancelli, Provincia Romana della Compagnia di Gesù, Lamma e Colonna, comprese nella zona vincolata; a sud, con le proprietà Mantovani e Valdiserra; ad ovest, col comune di Casalecchio di Reno, il tratto facente parte del comune di Bologna, e a nord, con la strada provinciale di Porretta; ad est, col comune di Bologna, a sud, col rio delle Mura; ad ovest, con la via Mazzini, il tratto facente parte del comune di Casalecchio di Reno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che i comuni di Bologna e Casalecchio di Reno provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 novembre 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Bologna

Estratto elenco

Il Soprintendente per i monumenti dell'Emilia, in Bologna, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comunica che la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali per la provincia di Bologna, nella sua adunanza del 10 maggio 1952, esaminata la proposta di elencazione fra le bellezze naturali del Monte della Guardia, nei comuni di Bologna e di Casalecchio di Reno, ha deliberato quanto segue:

La Commissione, considerato che detto Monte della Guardia costituisce nel suo insieme un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale, specialmente noto per il serpeggiante porticato seicentesco che dalla città sale al Santuario della Madonna di San Luca, posto alla sommità del Colle, delibera di includerlo nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna costituito ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed esprime il parere che ai sensi dell'art. 5 della citata legge, sia redatto un piano territoriale paesistico alla zona da vincolarsi, la quale viene delimitata come segue:

Zona in comune di Bologna:

a nord: dalla strada provinciale di Porretta;

a est: dalla strada vicinale del Melloncello, e dal confine di levante della proprietà Acquaderni, Mecancelli, Provincia Romana della Compagnia di Gesù, Lamma e Colonna, pure comprese nella zona da elencare;

a sud: dalle proprietà Mantovani e Valdiserra;

a ovest: dal comune di Casalecchio di Reno.

Zona in comune di Casalecchio di Reno:

a nord: dalla strada provinciale di Porretta;

a est: dal comune di Bologna;

a sud: dal rio delle Mure;

a ovest: dalla via Mazzini.

(Omissis).

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1953.

Proroga per la unificazione di frequenze degli impianti elettrici nella città di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, ed il decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 283, che proroga al 30 giugno 1955 il termine massimo fissato dalla legge 7 dicembre 1942, n. 1745, conservando la facoltà attribuita al Ministro per i lavori pubblici di stabilire termini per l'applicazione anticipata della unificazione in determinate zone del territorio nazionale;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953 che stabilisce al 1° marzo 1954 il termine entro il quale dovrà essere attuata la unificazione nella città di Venezia;

Ritenuta la opportunità di prorogare tale termine in rapporto alle differenti attività industriali e turistiche della città;

Sentiti i Ministri per i trasporti e per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il termine stabilito dal decreto Ministeriale 14 agosto 1953 entro il quale dovrà essere attuata la unificazione delle frequenze degli impianti elettrici nella città di Venezia, è prorogato al 12 settembre 1954.

Roma, addì 23 novembre 1953

Il Ministro: MERLIN

(5765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 390 del 20 novembre 1953. - Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 390 del 20 novembre 1953, ha fissato come all'unito elenco i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITÀ MEDICINALI (XX Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con la circolare n. 380 del 31 ottobre 1953 ed è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 novembre 1953.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Artrosil B/1	Dompè, Milano	fiale 5 × 2 cc. + 5 × 1 cc.	740 —
		fiale 5 × 10 cc. + 5 × 1 cc.	870 —
Bismolipol	Cons. Neot. Naz., Roma	fiale 12 × 1 cc.	300 —
		fiale 12 × 2 cc.	350 —
		fiale 12 × 3 cc.	400 —
		fiale 4 × 1 cc. antispirillina	180 —
Cristicillin Raf.	Palma, Roma	400.000 U.	400 —
Dipenicillina	Leo, Roma	× 400.000 U.	400 —
		× 2.000.000 U.	1.600 —
Diidrostreptomicina	Lepetit, Napoli	× 1 gr. + fiale 2 × 5 cc. solv.	275 —
		× 5 gr. + fiale 2 × 5 cc. solv.	1.125 —
Duomicina	Lepetit, Napoli	supposte 5	1.600 —
		compresse 10	3.000 —
Dihidrostreptomicina solfato	Chemofarm, Milano	flacone × 1 gr.	250 —
Erbacillina	Carlo Erba, Milano	× 400.000 UO	400 —
Folicum	Cons. Neot. Naz., Roma	compresse 20	800 —
		fiale 6 × 2	850 —
Flavosil penicillina	Biocorfa, Milano	× 15 gr.	370 —
Gevral	Alfar, Catania	capsule 30	2.500 —
		capsule 15	1.250 —
Lysoartrosi	Braglia, Milano	fiale 6 × 2 cc.	550 —
Lysostruma	Braglia, Milano	fiale 6 × 2 cc.	550 —
Lysembrio	Braglia, Milano	fiale 6 × 2 cc.	550 —
Lysopank	Braglia, Milano	fiale 6 × 2 cc.	550 —
Lysopirartrina	Braglia, Milano	fiale 6 × 5 cc.	1.200 —
Lysoneuro	Braglia, Milano	fiale 6 × 5 cc.	1.100 —
Neotibil	Cons. Neot. Naz., Roma	compresse 50	500 —
Penicillina	Lepetit, Napoli	× 200.000 U. + solv.	145 —
		× 500.000 U.	315 —
		× 1.000.000 U. + solv.	525 —
Penstrep 4:½	Chemofarm, Milano	1 dose	500 —
Reticulex	Manetti & Roberts, Firenze	capsule 30	1.900 —
		capsule 100	5.500 —
Ronbyl	Manetti & Roberts, Firenze	capsule 20	1.190 —
		capsule 40	1.970 —
Saccaryl	Geylonat, Torino	compresse 100	320 —
Stenglamina	Picci e Mantovani, Firenze	confetti 25	350 —
Stroptopas	Lepetit, Milano	flacone × 0,5 gr.	360 —
		fiale 5 × 0,5 gr.	1.650 —
		flacone × 1 gr.	540 —
Streptomicina	Lepetit, Milano	×1 gr. + fiale 2 × 5 cc. solv.	275 —
		× 5 gr.	1.125 —
Streptotibina	Lepetit, Milano	flacone × 0,5 gr.	270 —
Streptomicina calcium cloride complex	Chemofarm, Milano	flacone × 1 gr.	250 —
Terramicina	Cons. Neot. Naz., Roma	flacone gocce × 2 gr. + 10 cc. solv.	3 700 —
		flacone 250 mg. endovena	2 300 —
		flacone 500 mg. endovena	4 200 —
Vigantolo	Bracco, Milano	flacone × 10 cc.	214 —
		confetti 50	317 —

(5836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di costruzioni stradali e ferroviarie presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Roma è vacante la cattedra di « costruzioni stradali e ferroviarie » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5822)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Quinta Presa », con sede nel comune di Mirano (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 47158 in data 11 novembre 1953, sono state approvate le modifiche dell'art. 54 e del primo comma dell'art. 12 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Quinta Presa », con sede in comune di Mirano (Venezia), deliberate dal Consiglio dei delegati dell'ente, nell'adunanza del 28 dicembre 1951.

(5579)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Bazzano

Con decreto Ministeriale del 20 novembre 1953, n. 3294, è stato approvato, previa decisione sull'opposizione presentata, il piano di ricostruzione di Bazzano, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni, a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5772)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dal Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera, con sede a Mantova.

Con decreto in data 4 agosto 1953 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dal Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera, con sede a Mantova.

(5708)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa edile reduci e combattenti « C.E.R.C. », con sede in Colli del Tronto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 novembre 1953, il rag. Nello Ballatori, commissario liquidatore della Cooperativa edile reduci e combattenti, « C.E.R.C. », con sede in Colli del Tronto, è stato sostituito nell'incarico con il geom. Emidio Morganti.

(5710)

Scioglimento di centoquarantasei cooperative di Napoli e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1953, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei commissari liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa merciaiuoli di Napoli;
2) Società cooperativa forniture corrente elettrica di Napoli;
3) Società cooperativa « Vita e risparmio » di Napoli;
4) Società cooperativa fra i beccai di Napoli;
5) Società cooperativa mediatori e negozianti pesci di Napoli;
6) Società cooperativa Credito mobiliare partenopeo di Napoli;
7) Società cooperativa arti affini per costruzioni di Napoli;
8) Società cooperativa « La Pratica » di Napoli;
9) Società cooperativa risparmio e previdenza fra i locandieri di Napoli;
10) Società cooperativa « La Famiglia operosa » di Napoli;
11) Società cooperativa « Luigi Luzzatti », in Napoli;
12) Società cooperativa operai costruttori vesuviani, in Napoli;
13) Società cooperativa tipografica sociale, in Napoli;
14) Società cooperativa operai conciapelli di Napoli;
15) Società cooperativa agraria di Fuorigrotta di Napoli;
16) Società cooperativa « Personale delle Ferrovie del Vesuvio » di Napoli;
17) Società cooperativa La Nuova costruttrice litorale di Napoli;
18) Società cooperativa fra i maestri tappezzieri di Napoli;
19) Società cooperativa generale cooperative di Napoli;
20) Società cooperativa credito e consumo di Napoli;
21) Società cooperativa mutuo soccorso e dettaglieri di Napoli;
22) Società cooperativa meccanica napoletana di Napoli;
23) Società cooperativa fratellanza scaricanti porto di Napoli;
24) Società cooperativa giornalieri scaricanti porto di Napoli;
25) Società cooperativa miglioramento tra operai costruttori ceste di Marano di Napoli;
26) Società cooperativa operaia economica e di soccorso in Fuorigrotta (Napoli);
27) Società cooperativa meridionale, in Napoli;
28) Società cooperativa maestri lavoranti pittori e decoratori di letti e mobili in ferro di Napoli;
29) Società cooperativa Associazione permanente fra i veri vaccai di Napoli;
30) Società cooperativa Unione foriana, in Ischia;
31) Società cooperativa operai fabbrica armi di Torre Annunziata, in Torre Annunziata;
32) Società cooperativa per l'esportazione e spedizione mele in America ed in Libia, in Napoli;
33) Società cooperativa pescatori Marina Maria SS. della Neve, in Napoli;
34) Società cooperativa scaricanti carbone cofanelle del porto di Napoli;
35) Società cooperativa « Colombo », con sede in Napoli;
36) Società cooperativa agricola di Napoli;
37) Società cooperativa « Unione e lavoro », in Napoli;
38) Società cooperativa « La Sveglia », con sede in Napoli;
39) Società cooperativa La costruttrice di mutuo soccorso, in Ponticelli (Napoli);
40) Società cooperativa mutuo soccorso esportatori legnami per terra, in Napoli;
41) Società cooperativa « L'Ercolano », in Resina, Cooperativa di mutuo soccorso lavoro e consumo;
42) Società cooperativa operaia ed agricola di mutuo soccorso, in Sant'Anastasia di Napoli;
43) Società cooperativa « Campania Felix », in Napoli;
44) Società cooperativa « Mutua assicurazione contro la mortalità del bestiame », in Napoli;
45) Società cooperativa agricola di Pianura (Napoli);
46) Società cooperativa « Pompeiana », in Pompei Sezione Torre Annunziata;
47) Società cooperativa « La Triestina » operai pittori, verniciatori picchettini, muratori e manovali, in Napoli;

48) Società cooperativa fra i pescatori e barcaiuoli di Capri;
49) Società cooperativa mutua massese per assicurazioni contro la mortalità del bestiame, in Napoli;
50) Società cooperativa mugnai napoletani, in Napoli;
51) Società cooperativa mutuo soccorso operai marmisti, in Napoli;
52) Società cooperativa operai ed impiegati subalterni Università, Istituti superiori scientifici e tecnici di Napoli, con sede in Napoli;
53) Società cooperativa « Vomero », con sede in Napoli;
54) Società cooperativa « La Previdenza », con sede in Ponticelli (Napoli);
55) Società cooperativa « Consumo e previdenza fra il personale dello Stabilimento grafico del Folletto », in Napoli;
56) Società cooperativa di consumo Unione Cooperative Barra;
57) Società cooperativa calmiere, in Torre del Greco;
58) Società cooperativa di consumo fra gli uscieri giudiziari di Napoli, in Napoli;
59) Società cooperativa ditta Achille Consiglio e C., in Napoli;
60) Società cooperativa San Giorgio a Cremano, con sede in San Giorgio;
61) Società cooperativa unione agraria di Resina;
62) Società cooperativa Il risorgimento agricolo fra cittadini di Vico Equense, in Vico Equense;
63) Società cooperativa Unione ferroviaria di Pietrarsa;
64) Società cooperativa Associazione democratica di consumo, in Pozzuoli;
65) Società cooperativa sellai in Napoli;
66) Società cooperativa personale Banca generale Penisola Sorrentina, in Napoli;
67) Società cooperativa Unione regionale tra profumieri e saponieri, in Napoli;
68) Società cooperativa La Telegrafica, Napoli;
69) Società cooperativa fra il personale officina Granili, Napoli;
70) Società cooperativa Rione Confalone in Napoli;
71) Società cooperativa impiegati operai Stabilimento Bottigliero Roberto, in Napoli;
72) Società cooperativa progresso agricolo vicano, in Vico Equense;
73) Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri dello Stato, in Napoli;
74) Società cooperativa Fratellanza, in Napoli;
75) Società cooperativa opificio Coppola, in Castellammare di Stabia;
76) Società cooperativa proprietari vetture da nolo e vetturini di San Giovanni a Teduccio;
77) Società cooperativa Giorgio Stephenson, in Napoli;
78) Società cooperativa operai riuniti, in Napoli;
79) Società cooperativa fra gli impiegati della città di Holme, in Napoli;
80) Società cooperativa San Matteo, in Castellammare di Stabia;
81) Società cooperativa impresa trasporti Pod. consumo, Napoli;
82) Società cooperativa fra i ferrovieri della stazione di Napoli;
83) Società cooperativa dipendenti ditta Baston Ottaviano;
84) Società cooperativa personale giornale « Mattino » e « Giorno », in Napoli;
85) Società cooperativa personale S. A. Bacini e Scali Napoletani, Napoli;
86) Società cooperativa scaricanti carboni ferrovia, in Napoli;
87) Società cooperativa personale Banca d'Italia, in Napoli;
88) Società cooperativa « La Riscossa » fra le famiglie del Regio esercito e dell'armata, in Napoli;
89) Società cooperativa personale Officina ferroviaria meridionale, stabilimento del Vasto, in Napoli;
90) Società cooperativa abitanti comune San Giorgio a Cremano;
91) Società cooperativa Unione procidana, in Procida;
92) Società cooperativa La Meridionale, in Napoli;
93) Società cooperativa Federazione cooperative in Resina;
94) Società cooperativa Unione personale Teatro e cinema, in Napoli;
95) Società cooperativa la Risorsa, in Napoli;
96) Società cooperativa Federazione operaia Giuseppe Garibaldi, in Napoli;
97) Società cooperativa fra il personale addetto alla Società partenopea industrie metallurgiche, in Napoli;
98) Società cooperativa « L'Ordine », in Napoli;
99) Società cooperativa « L'Ilva », cooperativa di mutuo soccorso, in Napoli;
100) Società cooperativa popolare consumo abitanti del Vomero;
101) Società cooperativa beneficenza e soccorso, in Napoli;
102) Società cooperativa Unic, in Napoli;
103) Società cooperativa La Previdenza, in Napoli;
104) Società cooperativa Niccolò Tommaseo, in Napoli;
105) Società cooperativa Lloid Partenopeo di Assicurazioni, in Napoli;
106) Società cooperativa fra gli agenti municipali di Napoli;
107) Società cooperativa Unione beccai di Napoli;
108) Società cooperativa Unione cattolica di Napoli;
109) Società cooperativa lavoro per trasporti, in Napoli;
110) Società cooperativa industriale napoletana, in Napoli;
111) Società cooperativa La Previdenza, in Cardito;
112) Società cooperativa La Popolare, in Torre Annunziata;
113) Società cooperativa La produttrice di paste alimentari, in Torre Annunziata;
114) Società cooperativa fra il personale addetto ai servizi portuali di movimento, in Napoli;
115) Società cooperativa degli impiegati di Afragola;
116) Società cooperativa miglioramento e previdenza tagliatori guantari ed affini, in Napoli;
117) Società cooperativa Francesco Nitti, in Torre del Greco;
118) Società cooperativa Unione commercianti generi di consumo, in Torre del Greco;
119) Società cooperativa agricola di consumo, in Napoli;
120) Società cooperativa vesuviana fra metallurgici ed affini, in Napoli;
121) Società cooperativa Cefariello Atico e C., in Napoli;
122) Società cooperativa reale mutua assicuratrice bestiame, in Napoli;
123) Società cooperativa Confederazione nazionale fra gli agenti e funzionari subalterni Comuni e Provincie, sezione provinciale di Napoli;
124) Società cooperativa La Popolare di sezione San Lorenzo, in Napoli;
125) Società cooperativa per la lavorazione del legno Cotella, in Napoli;
126) Società cooperativa La Terza Italia, in Castellammare di Stabia;
127) Società cooperativa Consorzio cooperativo metallurgici ed affini della provincia di Napoli;
128) Società cooperativa La Casa del Popolo, in Torre Annunziata;
129) Società cooperativa agricola di Soccavo, in Soccavo;
130) Società cooperativa Consorzio agrario cooperativo Pomigliano d'Arco;
131) Società cooperativa fra gli operai pescatori carboni del porto di Napoli, in Napoli;
132) Società cooperativa Alleanza cooperativa marinai stabiensi, in Castellammare di Stabia;
133) Società cooperativa industria ed incremento della pesca, in Napoli;
134) Società cooperativa guide patentate di Pompei, in Torre Annunziata;
135) Società cooperativa Unione proletaria stabiese;
136) Società cooperativa industriale saldature autogene, in Napoli;
137) Società cooperativa Farmaceutica Meridionale, in Napoli;
138) Società cooperativa Farmaceutica Meridionale, in Napoli;
139) Società cooperativa La Rinascente, in Napoli;
140) Società cooperativa assicuratrice Mutua cooperativa infortuni bestiame, in Napoli;
141) Società cooperativa consumo, in Capri;
142) Società cooperativa sociale di trasporti di San Giovanni a Teduccio;
143) Società cooperativa Unione edilizia napoletana, in Napoli;
144) Società cooperativa fattorini espressi, in Napoli;
145) Società cooperativa operai marmisti lustratori ed affini, in Napoli;
146) Società cooperativa Credito tra proprietari e contribuenti di Napoli, in Napoli.

(5890)

MINISTERO DEI TRASPORTI

44ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. - Approvazione di grandi bombole presentate al collaudo singolarmente od in piccoli lotti.

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare le norme per l'approvazione di grandi bombole presentate al collaudo singolarmente od in piccoli lotti;

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, si dispone quanto segue:

1. E' ammesso che i recipienti in un solo pezzo senza saldatura longitudinale, della capacità compresa fra 150 e 1500 litri, presentati all'approvazione singolarmente od in piccoli lotti, siano collaudati, a richiesta del costruttore, applicando le seguenti norme, anzichè quelle vigenti per le bombole presentate in grandi lotti.

2. Il cimento massimo unitario deve essere quello stabilito dal regolamento e dalle successive serie di norme integrative.

3. Oltre alle prove comuni a tutte le categorie di recipienti (prova idraulica, misura della capacità e della tara, ecc.), ognuno dei recipienti presentati singolarmente od in piccoli lotti al collaudo deve essere sottoposto anche alle seguenti prove:

a) determinazione degli spessori sul tubo prima dell'ogivazione, con tolleranza del 20 % in più rispetto al minimo trovato;

b) visita interna prima e dopo l'ogivazione;

c) determinazione delle caratteristiche meccaniche del materiale su barrette ricavate da un anello di conveniente lunghezza, ritagliato dalla estremità del tubo corrispondente alla parte alta del lingotto.

Questo anello, punzonato e numerato, dovrà essere assoggettato agli stessi trattamenti termici usati per il recipiente: l'identità pratica di stato fra anello e recipiente deve essere accertata mediante almeno 4 prove Brinell, effettuate lungo una elica di passo uguale alla lunghezza del corpo cilindrico.

Dall'anello campione debbono essere prelevate, nelle forme prescritte, le barrette per la esecuzione delle seguenti prove meccaniche, che debbono dare i risultati stabiliti dalle norme in relazione al cimento massimo unitario:

una prova di trazione;
due prove di resilienza in senso longitudinale;
quattro prove di piegamento, delle quali due longitudinali e due trasversali.

4. Qualora da un tubo possano essere ricavati più di un recipiente, è sufficiente che le suddette prove meccaniche siano effettuate su un solo anello, ritagliato, come già detto, dalla estremità del tubo corrispondente alla parte alta del lingotto.

5. I recipienti debbono essere muniti di due aperture situate sulle ogive. E' vietata, nelle grandi bombole destinate a contenere gas la cui pressione di prova sia superiore a quella massima ammessa per i recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione, l'applicazione di dispositivi di chiusura mediante saldatura.

6. Il periodo delle revisioni, per i recipienti in questione. è quello previsto dal regolamento in relazione al gas contenuto.

Roma, addì 5 novembre 1953

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(5791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescrite dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	7012	De Pisapia Maria fu Carlo moglie di Pisapia Anselmo fu Alfonso, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno), vincolata per dote	620 —
Id.	114696 (nuda proprietà)	Beltrami Giovanni fu Mario Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Campagnani Teodolinda detta Linda fu Enrico vedova Beltrami, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	785 —
Id.	114698 (nuda proprietà)	Come sopra	235 —
Id.	209275	Sturzo Rita fu Mario moglie di Mirone Ferdinando fu Eusebio, dom. a Paternò (Catania), vincolata per dote	125 —
Id.	214600	Come sopra	425 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 274

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,82	639,50
» Firenze	624,80	637 —
» Genova	624,85	640,50
» Milano	624,85	640,50
» Napoli	624,60	640,50
» Palermo	624,75	639 —
» Roma	624,85	640,75
» Torino	624,78	636 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,90	637 —

Media dei titoli del 30 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,40
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 3 % lordo	80,05
Id. 5 % 1935	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69.90
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % 1936	90,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	640,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 ottobre 1953, concernente la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona) e messa in liquidazione del Monte medesimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1953, n. 259, alla prima riga del dispositivo del decreto stesso ove è detto: « Sentito il Comitato interministeriale per il credito » leggasi: « E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ».

(5812)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aggregazione di esaminatori speciali per le lingue estere facoltative, alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1953, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica;

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1953, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464, che approva il regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica;

Considerato che vari aspiranti all ammissione al concorso di cui sopra hanno richiesto di sostenere la prova scritta e orale, o soltanto orale, in alcune lingue estere oltre la francese e l'inglese;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esaminatori speciali per le lingue estere facoltative:

il prof. Giovanni Curuni;
il prof Pasquale d'Elia, S. J.;
il dott. Pietro De Paolis, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;
il prof. Francesco Gabrieli;
il prof Marcello Muccioli;
il dott. Edoardo Pervan, Ambasciatore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1953
Registro n. 48, *foglio n.* 114. — BARNABA

(5835)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centoventi posti d'ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norma a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi per le vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a centoventi posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (grado 10°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centoventi posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) Amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) le lingue straniere inglese e tedesco, di cui il candidato abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere la relativa prova scritta;

h) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi indetti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per la nomina ad ingegnere in prova del Corpo del genio civile ed, in caso affermativo, con quale esito.

Art. 3.

A corredo delle domande, entro il termine sopra fissato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100 (da L. 40 se rilasciato in data anteriore al 1° agosto 1953), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale e dal cancelliere se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di vedova di caduto in guerra nella lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 44 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

VI) Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cessato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle succitate disposizioni dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ordinario o speciale transitorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla autorità giudiziaria, del diploma comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a' termini delle disposizioni di cui alle leggi 11 marzo 1951, n. 134 e 4 dicembre 1952, n. 1905.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana

in virtù della Sezione VI, parte 3ª, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agraria di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria.

5. Certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

8. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 per il primo foglio e da L. 100 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

b) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni;

c) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) militari in servizio permanente effettivo;

e) dipendenti dalle forze di polizia in servizio permanente effettivo,

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 9 ed eventualmente 10.

I concorrenti di cui alle lettere a) e b) dovranno, inoltre, produrre copia, in carta bollata da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza; quelli di cui alla lettera c) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinarie prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o dipendano dalle forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 ed eventualmente 10, purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, etc.); hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiaranti indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dall'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, ed entro lo stesso termine perentorio stabilito dall'art. 2, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di

concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglie dal valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia, antentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 3 e quello di cui alla lett. *p*) del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 3 ed eventualmente dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità a' termini del precedente art. 5, primo capoverso, elencandoli nella domanda di ammissione.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati devono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad ingegnere in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre, i candidati debbono sostenere, in altro giorno, per iscritto, una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere anche le lingue inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, da due ispettori generali del Genio civile e da due professori stabili di una delle scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere liberi entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1953

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1953
Registro n. 38, *foglio n.* 400. — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazione, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative e loro calcolazione impianti idroelettrici condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati fondazioni;

b) edifici industriali, strutture, portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

10. *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 28 luglio 1953

Il Ministro: SPATARO

(5806)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il bando di concorso n. 28075 del 1° luglio 1952 per il conferimento di trentadue posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il proprio decreto del 25 agosto 1952, n. 28075, con il quale veniva stralciata dal predetto concorso una delle condotte mediche e precisamente quella di Adrara San Martino-Adrara San Rocco;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.12/8504 del 10 aprile 1953, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione;

Riconosciuta la regolarità del concorso, di cui trattasi;

Visti i documenti presentati dai candidati che godono dei benefici, di cui alla legge 3 agosto 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 agosto 1950, n. 375 ed il relativo regolamento;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, di cui in narrativa nell'ordine come appresso riportato:

1. Collesano Natale . punti 105,208 su 150
2. Barbieri Pietro » 103,094 »
3. Candela Girolamo . » 102,709 »
4. Moroni Antonio . » 101,515 »
5. Bianchi Virginio . » 101,113 »
6. Grossi Clemente » 101,022 »
7. Re Mario » 100,700 »
8. Crepaldi Vincenzo . . . » 100,500 »

9.	Bonaschi Luigi	punti	100,338	su 150
10.	Riva Alessandro (invalido di guerra)	»	100,310	»
11.	Maggi Eliana	»	99,554	»
12.	Cepparulo Riccardo	»	99,520	»
13.	Peddis Carlo	»	98,792	»
14.	Fabozzi Sinibaldo	»	98,271	»
15.	Lusuardi Luigi	»	98,234	»
16.	Da Pozzo Odorico	»	98,065	»
17.	Vailati Giuseppe	»	98,021	»
18.	Locatelli Santo	»	97,905	»
19.	Codara Angelo	»	97,900	»
20.	Bertolotti Ezio	»	97,652	»
21.	Mazzoleni Osvaldo	»	97,554	»
22.	Guidotti Guido	»	97,509	»
23.	Ghersini Antonio	»	97,394	»
24.	Camozzi Fermo	»	97,112	»
25.	Longoni Serafino	»	97,068	»
26.	Bernardino G Domenico	»	96,852	»
27.	De Petri Aldo	»	96,818	»
28.	Pettenati Carlo	»	96,742	»
29.	Buia Alberto	»	96,381	»
30.	Milani Elisa	»	96,266	»
31.	Naldi Bruno	»	95,927	»
32.	Fantuzzi Eros	»	95,778	»
33.	Marchioni Giovanni	»	95,375	»
34.	Piatti Battista	»	95,318	»
35	Di Nardo Salvatore	»	95,289	»
36.	Masiello Ferdinando (invalido di guerra)	»	95,173	»
37.	Stella Enrico	»	95,145	»
38.	Ceroni Casimiro	»	95,063	
39.	Mora Faustino	»	94,863	»
40	Benvenuto Luigi	»	94,579	»
41.	Pasinetti Pietro	»	94,229	»
42.	Mecca Giuliano	»	94,159	»
43.	Cerri Alessandro	»	94,135	»
44.	Sgobazzi Roberto	»	93,998	»
45.	Berera Giuseppe	»	93,838	»
46.	Franceschini Giorgio	»	93,750	»
47	Rompianesi Giovanni	»	93,526	»
48.	Fe Demetrio	»	93,448	»
49.	Calzolari Luciano	»	93,301	»
50	Andreolli Guido.	»	93,091	»
51	Malverni Pietro	»	93,045	»
52.	Consalez Giuseppe	»	93,000	»
53.	Toni Enzo	»	92,925	»
54.	Micali Giovanni (invalido di guerra)	»	92,871	»
55.	Ianniello Gerardo	»	92,520	»
56	Traini Mario	»	92,352	»
57.	De Ioannon Salvatore	»	92,318	»
58	Santorelli Giancarlo	»	92,300	»
59.	Moglia Umberto	»	92,107	»
60	Pacchin Carlo	»	92,042	»
61.	Luppi Ugo	»	92,037	»
62.	Bettani Pietro	»	92,000	»
63.	Trovò Attilio	»	91,978	»
64.	Paganelli Nerio	»	91,970	»
65.	Buda Antonino	»	91,963	»
66.	Maridati Stefano	»	91,905	»
67.	Giambarini Luigi	»	91,556	»
68.	Biasio Lorenzo	»	91,495	»
69.	Recusani Francesco	»	91,467	»
70.	Suardi Eugenio	»	91,442	»
71.	Mussato Enrico	»	91,430	»
72.	Botta Giuseppe	»	90,979	»
73.	Stradiotti Giulio	»	90,863	»
74.	Marchi Benedetto	»	90,816	»
75.	Maggioni Gaetano	»	90,719	»
76.	Pelagatti Cesarino	»	90,666	»
77.	Barbato Ermete	»	90,535	»
78.	Bianchi Giosafat	»	90,485	»
79.	Valoti Luigi	»	90,362	»
80.	Varisco Luigi	»	90,227	»
81.	Ferrari Franco	»	90,116	»
82.	De Vita Olindo	»	90,107	»
83.	Spè Antonio	»	89,983	»
84.	Barbalace Francesco.	»	89,915	»
85.	Personeni Renato	»	89,893	»
86.	Scandella Cesare	»	89,891	»
87.	Simion Alberto	»	89,565	»
88.	Migliorati Giuliano	punti	89,457	su 150
89.	Di Luzio Pietro	»	89,316	»
90.	Grassi Camillo (nato il 16 gennaio 1918)	»	89,289	»
91.	Sironi Pier Luigi (nato il 5 luglio 1922)	»	89,289	»
92.	Tomasetti Nicolino	»	89,247	»
93.	Raineri Alfredo	»	89,200	»
94.	Manco Alberto	»	89,161	»
95.	Personeni Romeo	»	89,159	»
96.	Benigni Giancarlo	»	89,136	»
97.	Negri Angelo	»	89,109	»
98.	Maccari Luigi	»	89,103	»
99.	Selmi Giorgino	»	89,000	»
100.	Sciaraffa Euplio	»	88,960	»
101.	Gregis Davide	»	88,853	»
102.	De Micheli Celestino	»	88,727	»
103.	Ienco Giuseppe	»	88,421	»
104.	Filisetti Tullio	»	88,372	»
105.	Balugani Enzo	»	88,356	»
106.	Valcamonico Giuseppe	»	88,340	»
107.	Barbaglio Dalmato	»	88,301	»
108.	Saurgnano Evenzio	»	88,263	»
109.	Tomei Enzo	»	88,194	»
110.	Trere Giuliano	»	88,058	»
111.	Sala Arveno	»	88,049	»
112.	Bosisio Alessandro	»	88,024	»
113.	Nobilini Ettore	»	88,000	»
114.	Dosio Efisio	»	87,962	»
115.	Serino Agnello	»	87,899	»
116	De Poli Bruno	»	87,796	»
117.	Masi Luigi	»	87,727	»
118.	Lizzi Franco	»	87,574	»
119.	Agudio Francesco (nato il 4 marzo 1914)	»	87,385	»
120.	Taverna Giuseppe (nato il 24 settembre 1922)	»	87,385	»
121.	Morali Carlo	»	87,377	»
122.	De Poli Mario	»	87,364	»
123.	Cacudi Alberto	»	87,355	»
124.	Grassi Aldo	»	87,333	»
125.	Panigada Vittorio	»	87,288	»
126.	Fazzino Sebastiano	»	87,272	»
127.	Todeschini Giovanni (nato il 3 ottobre 1915)	»	87,270	»
128.	Merelli Mario (nato il 24 maggio 1921)	»	87,270	»
129.	Benecchi Dante	»	87,022	»
130.	Tintori Celeste Tino	»	86,979	»
131.	Piancastelli Giovanni	»	86,935	»
132.	Fraccaro Antonio	»	86,870	»
133.	Testa Paolo	»	86,868	»
134.	Guarini Salvatore	»	86,765	»
135.	Broletti Aristide	»	86,713	»
136.	Grecis Leone	»	86,704	»
137.	Dameno Francesco	»	86,510	»
138.	Massone Giuseppe	»	86,272	»
139.	Chiarpotto Pietro	»	86,224	»
140.	Vichi Remo	»	86,136	
141.	Brevi Giovanni	»	85,988	»
142.	Zanotti Carlo	»	85,890	»
143.	Truzzi Gino	»	85,587	»
144.	Oddone Lorenzo	»	85,545	»
145.	Pantano Fulvio	»	85,509	»
146.	Pizzetti Carlo	»	85,454	»
147.	Loporcaro Giuseppe	»	85,386	»
148.	Ceretoli Umberto	»	85,148	»
149.	Gerelli Giancarlo	»	85,147	»
150.	Marchetto Fortunato	»	85,129	»
151.	Grimaldi Vladimiro	»	85,000	»
152.	Gatti Gregorio	»	84,409	»
153.	Ramezzana Giuseppe	»	84,380	
154.	Paracchi Zaverio	»	84,357	»
155.	Canaletti Costantino	»	84,289	
156.	Bulla G. Battista	»	84,272	»
157.	Locatelli Giuseppe	»	84,147	»
158.	Soliveri Colombo	»	84,036	»
159.	Accardi Bartolomeo (invalido di guerra)	»	84,000	»
160.	Rossi Ludovico	»	83,727	»
161.	Ghidini Giuseppe	»	83,499	»
162.	Mazza Gianni	»	83,245	»
163.	Cassinelli Bruno	»	83,147	»

164. Ortelli Giovanni	punti	83,122	su 150
165. Ragusa Giovanni	»	83,058	»
166. Castellani Carlo	»	83,000	»
167. Mariotti Rocco	»	82,979	»
168. Bonfichi Enrico	»	82,953	»
169. Casazza Angelo	»	82,911	»
170. Autieri Crescenzio	»	82,599	»
171. Loperfido Pierantonio	»	82,454	»
172. Ancellaschi Aldo	»	82,380	»
173. Papotti Luciano	»	82,329	»
174. Saccozzi Pier Vittorio	»	82,171	»
175. Lacinati Sergio	»	82,154	»
176. Arbia Generoso (nato il 15 dicembre 1919)	»	82,000	»
177. Mariconda Domenico (nato il 5 gennaio 1925)	»	82,000	»
178. Ragucci Luigi	»	81,579	»
179. Chiartelli Antonio	»	81,518	»
180. La Rocca Venanzio	»	81,267	»
181. Galmozzi Nicola	»	81,151	»
182. Pedrincola Vittorio	»	81,087	»
183. Ruggeri Giovanni	»	81,009	»
184. Turbati Luigi (nato il 19 aprile 1924)	»	81,000	»
185. Iannaccone Antonio (nato il 30 gennaio 1925)	»	81,000	»
186. Genovese Giovanni	»	80,914	»
187. Giamportone Salvatore	»	80,859	»
188. Ercolani Oreste	»	80,818	»
189. Bartolacelli Viterbo	»	80,649	»
190. Biglioli Angelo	»	80,203	»
191. Carrara Luigi (invalido di guerra).	»	80,049	»
192. Kliner Giovanni	»	80,000	»
193. Benericetti Walter	»	79,762	»
194. Pisello Giuseppe	»	79,633	»
195. Orsolini Claudio	»	79,240	»
196. Marcario Giuseppe	»	79,189	»
197. Lico Raffaele	»	79,122	»
198. Cigarini Giorgio	»	79,025	»
199. Casolo Ginelli Ambrogio	»	79,000	»
200. Berardozzi Emilio	»	78,545	»
201. Renzi Giuseppe	»	77,751	»
202. Aldorasi Beniamino	»	77,722	»
203. Ruberto Carlo	»	77,516	»
204. Farinella Liborio	»	77,388	»
205. Roberto Savino	»	77,160	»
206. Bonuzzi Giovanni (figlio di invalido di guerra)	»	77,000	»
207. Carli Pietro (nato l'8 luglio 1917).	»	77,000	»
208. De Feo Marco (nato il 3 marzo 1925)	»	77,000	»
209. Bonuzzi Alessandro	»	75,781	»
210. Bossone Giovanni	»	75,454	»
211. De Feo Dante	»	75,351	»
212. Donato Vincenzo	»	75,289	»
213. Storti Fulvio	»	74,899	»
214. Ardizzone Francesco	»	74,316	»
215. Bandiroli Michele	»	73,409	»
216. Catania Giacomo	»	73,227	»
217. Cerati Aldo (nato il 4 agosto 1922).	»	73,000	»
218. Auricchio Luigi (nato il 7 agosto 1923)	»	73,000	»
219. Gagliardi Filiberto	»	71,304	»
220. Ebraico Carmine	»	70,818	»
221. Stifano Alfredo	»	70,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 11 novembre 1953

Il prefetto: PONTIGLIONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto n. 28752 dell'11 novembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei 221 candidati dichiarati idonei nel concorso a n. 31 posti di medico condotto bandito con decreto prefettizio 28075 del 1° luglio 1952, modificato con atto del 25 agosto 1952, n. 28075;

Viste le domande presentate dai candidati;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi, alle quali i candidati hanno chiesto di essere assegnati;

Visti i documenti presentati dai candidati, che godono dei benefici, di cui alla legge 3 agosto 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti gli atti del concorso, ivi compresi quelli relativi alle condotte da assegnarsi agli invalidi di guerra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 agosto 1950, n. 375 e relativo regolamento;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso, di cui in narrativa, per le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Collesano Natale: Bergamo (condotta 9ª) (Longuelo-Loreto);
2) Barbieri Pietro: Cene;
3) Candela Girolamo: Calolziocorte Rossino Erve Carenno;
4) Moroni Antonio: Clusone (condotta 1ª);
5) Bianchi Virginio: Castione Presolana;
6. Grossi Clemente: Grumello del Monte;
7) Rè Mario: Urgnano;
8) Crepaldi Vincenzo: Caravaggio (1ª condotta);
9) Bonaschi Luigi Mozzanica Fornovo San Giovanni);
10) Riva Alessandro (invalido di guerra): Almenno San Bartolomeo Barzana;
11) Maggi Eliana Cortenuova;
12) Cepparulo Riccardo: Nossa Parre Premolo;
13) Peddis Carlo: Bariano Morengo Pagazzano;
14) Fabozzi Sinibaldo: Pontida;
15) Lusnardi Luigi: Cassiglio Ornica Valtorta;
16) Da Pozzo Odorico: Rovetta Cerete Fino del Monte - Songavazzo;
17) Vailati Giuseppe: Pontirolo Nuovo;
18) Locatelli Santo: Gorno Oneta;
19) Codara Angelo Valbondione;
20) Bertolotti Ezio: Selvino Aviatico;
21) Mazzoleni Osvaldo: Torre de' Busi Monte Marenzo;
22) Guidotti Guido: Costa Valle Imagna Valsecca;
23) Ghersini Antonio: Taleggio Vedeseta;
24) Camozzi Fermo: Oltre il Colle;
25) Longoni Serafino: Rogno;
26) Bernardini Gian Domenico: Vigolo Parzanica:
27) Masiello Ferdinando (classificato al 36° posto, invalido di guerra): Seriate (condotta 2ª);
28) Micali Giovanni (classificato al 54° posto, invalido di guerra): Caravaggio (condotta 2ª);
29) Manco Alberto (classificato al 94° posto, invalido di guerra) Clusone (condotta 2ª);
30) Accardi Bartolomeo (classificato al 159° posto, invalido di guerra): Zogno (condotta 2ª);
31) Carrara Luigi (classificato al 191° posto, invalido di guerra): Gromo (condotta 2ª).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 11 novembre 1953

Il prefetto PONTIGLIONE

(5686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.